

SGAM EQUISYS FUND SICAV

Il Procuratore

Cristiano Busnardo

SGAM EQUISYS FUND

Società di investimento a capitale variabile

Lussemburgo

ATTO COSTITUTIVO

al 26 ottobre 2001 – Numero 1777/01

Lì 26 ottobre 2001.

Di fronte a me sottoscritto **Frank BADEN**, notaio residente in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo,

Qui apparsi:

1) **Société Générale Asset Management**, con sede legale in 2, Place de la Coupole, Courbevoie, Francia, rappresentata dalla Sig.ra Fabienne MOREAU, impiegata, residente in Arlon (Belgio), in virtù della delega conferita in Parigi il 23 ottobre 2001;

2) **Société Générale Bank & Trust**, con sede legale in 11-13, avenue Emile Reuter, Luxembourg, rappresentata da Fabienne MOREAU, precedentemente indicata, in virtù della delega conferita in Lussemburgo il 23 ottobre 2001.

Le deleghe conferite, firmate “*ne varietur*” dalle persone comparse e dal sottoscritto notaio rimarranno allegate al presente atto per essere depositate alle autorità competente contestualmente alla registrazione.

Le parti comparenti, nei limiti in cui esse agiscono, hanno richiesto al notaio di verbalizzare come atto questo statuto di una *società d'investimento a capitale variabile* multicomparto che dichiarano di aver costituito tra loro stessi:

1. DENOMINAZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, SEDE

Articolo 1. Denominazione

Tra I sottoscrittori e tutti coloro che ne diventeranno si costituisce una società anonima nella forma di *società d'investimento a capitale variabile* multicomparto denominata “**SGAM EQUISYS FUND**” (di seguito la “Società”).

Articolo 2. Durata

La Società è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta per decisione dell'Assemblea Generale degli Azionisti, con le modalità previste per la modifica del presente Statuto.

Articolo 3. Oggetto sociale

L'oggetto esclusivo della Società è quello di investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari di ogni tipo, allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i propri Azionisti dei risultati della gestione del suo portafoglio.

La Società può prendere ogni misura che ritiene opportuna ed eseguire tutte le operazioni che riterrà utili al raggiungimento e allo sviluppo del suo oggetto sociale nel senso più esteso, mantenendosi nell'ambito della Parte I della legge lussemburghese del 30 marzo 1988, relativa agli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche.

Articolo 4. Sede

La sede legale della Società viene stabilita in Lussemburgo. Possono essere aperte succursali o altri uffici per decisione del Consiglio di Amministrazione, sia in Lussemburgo che all'estero.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che si siano manifestati o siano imminenti avvenimenti straordinari di ordine politico, economico, sociale o militare, di natura tale da poter compromettere l'attività normale presso la sede sociale o le comunicazioni con questa sede o di questa sede con l'estero, potrà trasferire provvisoriamente la sede stessa all'estero fino alla cessazione completa di dette circostanze straordinarie. Questa misura provvisoria non avrà comunque alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il trasferimento provvisorio della sede, rimarrà lussemburghese.

2. CAPITALE SOCIALE, MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale

Il capitale della Società è pari, in qualunque momento, all'attivo netto dei vari Comparti della Società, così come definito dall'art. 12 del presente Statuto.

Il capitale della Società deve raggiungere l'equivalente in Euro dell'importo di 50 milioni di Franchi Lussemburghesi entro sei mesi dalla costituzione e successivamente non deve scendere al di sotto di tale importo.

Il capitale iniziale della Società è fissato in Euro trentunmila (EURO 31,000) rappresentato da trentuno (31) azioni senza valore nominale, come definito nell'articolo 8 di qui di seguito.

Ai fini del consolidamento, la divisa di base della Società è l'Euro.

Articolo 6. Modifiche del capitale sociale

Il capitale sociale può aumentare o diminuire a seguito dell'emissione da parte della Società di Azioni interamente liberate o del riacquisto delle Azioni esistenti dagli Azionisti.

Articolo 7. Comparti

Il Consiglio di Amministrazione della Società può, in ogni momento, costituire un nuovo Comparto, secondo quanto previsto dall'Articolo 111 della legge lussemburghese 30 marzo 1988, relativa agli organismi di investimento collettivo.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la denominazione e gli specifici obiettivi e politiche di investimento di ogni nuovo Comparto.

Articolo 8. Classi di Azioni

Nell'ambito di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento emettere classi di Azioni che possono differire, tra l'altro, per struttura dei costi, importo minimo di investimento richiesto, commissioni di gestione o target di investitori.

Inizialmente, due classi di azioni, classe A1 e classe A2, saranno emesse e differiranno in base al target di investitori come più ampiamente descritto di volta in volta nella versione vigente del Prospetto della Società. La parte di utili attribuibili alle azioni di entrambe le classi sarà capitalizzato.

Articolo 9. Caratteristiche delle azioni

La Società può emettere azioni nominative per ogni comparto e per ogni classe.

Le azioni sono emesse in monte senza emissione di certificati e confermate con lettera di conferma, a meno che un certificato azionario sia espressamente richiesto al momento della sottoscrizione, e in tale caso, il sottoscrittore si accollì il rischio e le spese derivanti dall'emissione di tale certificato. I titolari di certificati fisici devono restituire alla Società i loro certificati, debitamente annullati, prima che le operazioni di conversione o rimborso possano essere eseguite.

Un registro degli azionisti sarà tenuto presso la sede della Società. Tale registro degli azionisti dovrà riportare il nome di ciascun proprietario, la sua residenza o il suo domicilio, il numero e la classe di azioni detenute, il costo unitario di ogni azione, i trasferimenti delle azioni e la data in cui sono avvenuti tali trasferimenti.

L'iscrizione nel registro degli Azionisti è considerata quale evidenza della proprietà delle Azioni. La Società considera gli Azionisti iscritti quali unici ed assoluti proprietari delle Azioni.

Il trasferimento delle azioni nominative sarà effettuato sulla base di una dichiarazione scritta di trasferimento da trascrivere sul registro degli azionisti; tale dichiarazione deve essere firmata e datata dal cedente e dal cessionario o dalle persone con adeguate procure per agire a tal scopo. La Società può anche accettare come evidenza del trasferimento ogni altro strumento che ritenga soddisfacente allo scopo.

Ogni azionista nominativo deve indicare alla Società un indirizzo che viene trascritto sul registro degli azionisti. Tutti gli avvisi e comunicazioni della Società agli azionisti nominativi saranno validamente fatti a tale indirizzo. L'Azionista potrà in ogni momento far cambiare il proprio indirizzo riportato sul registro degli Azionisti tramite una dichiarazione scritta.

Nel caso in cui un Azionista non fornisca l'indirizzo alla Società, se ne potrà fare menzione nel registro degli Azionisti e l'indirizzo di quest'Azionista sarà stabilito presso la sede sociale della Società.

Le azioni vengono emesse, e i certificati fisici sono consegnati, solo su accettazione della sottoscrizione e al ricevimento del corrispettivo dell'acquisto secondo le condizioni previste del Prospetto al momento vigente.

La Società riconoscerà solamente un proprietario delle Azioni. In caso di intestazione congiunta, la Società può sospendere l'esercizio dei diritti derivanti dalle Azioni fino a quando una sola persona sia stata designata a rappresentare gli Azionisti congiunti di fronte alla Società.

Articolo 10. Perdita o distruzione dei certificati azionari

Nel caso in cui un Azionista possa giustificare alla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito, danneggiato o distrutto, potrà essere emesso un duplicato a sua richiesta, alle condizioni e con le garanzie che la Società potrà richiedere, ivi comprese dichiarazioni di smarrimento controfirmate da una banca, un intermediario o un'altra parte accettata dalla Società. Dal momento dell'emissione del nuovo certificato, sul quale sarà riportato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati azionari danneggiati possono essere sostituiti su ordine della Società.

Questi certificati danneggiati dovranno essere rimessi alla Società ed immediatamente annullati.

La Società può, a suo giudizio, addebitare all'Azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato e tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Società stessa in seguito a quest'emissione e all'iscrizione sul registro o in seguito alla distruzione del certificato originale.

Articolo 11. Limitazione della proprietà delle azioni

La Società potrà limitare o vietare la proprietà diretta o indiretta di sue Azioni da parte di persone fisiche e giuridiche quando questo, a suo insindacabile giudizio, possa recare pregiudizio agli Azionisti della Società o possa portare a violazioni di leggi e regolamenti, sia lussemburghesi che esteri, o abbia come conseguenza la possibilità di esporre la Società a oneri fiscali, multe o penalità nelle quali non sarebbe altrimenti incorsa (dette persone fisiche o giuridiche dovranno essere definite dal Consiglio di Amministrazione).

A tal fine la Società potrà, a suo giudizio e senza alcuna responsabilità:

- a) rifiutare l'emissione di Azioni e l'iscrizione del trasferimento di Azioni nel caso in cui si renda conto che quest'emissione o questo trasferimento avrebbe o potrebbe avere la conseguenza di attribuire la proprietà dell'Azione ad una persona preclusa dal detenere Azioni della Società;
- b) procedere ad un riscatto forzato di tutte o di parte delle Azioni quando risulti che una persona preclusa dal detenere Azioni della Società, individualmente o insieme ad altre persone, è il proprietario delle Azioni;
- c) procedere al riscatto forzato di tutte o parte delle Azioni detenute quando risulti che una persona sia proprietaria di una percentuale di Azioni tali da rendere la Società soggetta a regimi fiscali o giuridici diversi da quelli vigenti in Lussemburgo.

Nei casi sopra specificati da (a) a (c) verrà applicata la seguente procedura:

1) La Società invierà un avviso (chiamato di seguito “l’avviso di rimborso”) all’Azionista che appare sul registro quale proprietario delle Azioni; l’avviso di rimborso specificherà i titoli da rimborsare, il prezzo di rimborso da pagare (come sotto definito) e il luogo in cui il rimborso sarà pagato. L’avviso di riscatto può essere inviato all’Azionista per lettera raccomandata inviata all’ultimo indirizzo conosciuto o a quello riportato sul registro degli Azionisti. L’Azionista in questione sarà tenuto a trasmettere senza ritardo il o i certificati rappresentativi delle Azioni specificate nell’avviso di riscatto. Dalla fine del giorno specificato nell’avviso di riscatto l’Azionista in questione cesserà di essere il proprietario delle Azioni specificate nell’avviso di riscatto e il certificato, se emesso a suo nome, sarà cancellato dal registro.

2) Il prezzo al quale le Azioni specificate nell’avviso di riscatto saranno riacquistate (“il prezzo di riscatto”), sarà uguale al valore netto delle Azioni del Comparto e classe di riferimento, determinato conformemente all’art. 12 del presente Statuto, alla data dell’avviso di riscatto.

3) Conformemente alle norme e regolamenti applicabili, il pagamento sarà effettuato al proprietario delle Azioni nella valuta di denominazione del Comparto, e il corrispettivo sarà depositato presso una banca in Lussemburgo o altrove (specificata nell’avviso del riscatto), la quale lo trasmetterà all’Azionista in questione a fronte del trasferimento del o dei certificati (se emessi) relativi alle Azioni indicate nell’avviso di riscatto. Successivamente al pagamento del corrispettivo in questi termini, nessuna persona che abbia interesse alle Azioni menzionate nell’avviso di riscatto potrà far valere alcun diritto su queste Azioni, né potrà esercitare alcuna azione legale contro la Società e le sue attività, salvo il diritto dell’Azionista qualificatosi come proprietario delle Azioni di ricevere il corrispettivo depositato dalla banca (senza maturazione di interessi) contro la rimessa dei certificati se emessi.

4) L’esercizio da parte della Società dei poteri conferiti nel presente articolo 11 non potrà in alcun caso essere messo in discussione o invalidato a causa della mancanza di prove sufficienti sulla proprietà delle Azioni in capo a una persona o dal fatto che un’Azione appartenesse ad altro titolare nel momento in cui il riscatto veniva richiesto, sempreché la Società abbia esercitato i suoi poteri in buona fede.

La Società inoltre può, a propria discrezione e senza alcuna responsabilità, rifiutare di accettare durante le assemblee degli Azionisti il voto di una persona alla quale sia preclusa la detenzione di Azioni della Società.

La Società può limitare o vietare la proprietà diretta o indiretta di Azioni a cittadini statunitensi, intendendo con tale termine ogni persona fisica residente negli Stati Uniti, o di uno dei suoi territori o possedimenti o aree su cui è soggetta la giurisdizione degli Stati Uniti.

3. VALORE PATRIMONIALE NETTO, EMISSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI, SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Articolo 12. Valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto per Azione di ogni classe di ciascun Comparto della Società sarà determinato periodicamente sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione (in nessun caso meno di due volte al mese), come stabilito dal Consiglio di Amministrazione (ogni giorno di determinazione del valore patrimoniale netto è definito “giorno di valorizzazione”) sulla base degli ultimi prezzi di chiusura. Se tale giorno è un

giorno festivo (bancario o di legge) in Lussemburgo, il giorno di valorizzazione sarà il primo giorno successivo interamente lavorativo in Lussemburgo.

Il valore patrimoniale netto per Azione è espresso nella divisa di riferimento del Comparto e, per ciascuna classe di Azioni di ciascun Comparto, è determinato dividendo il valore patrimoniale delle attività di ciascun Comparto attribuibile a ciascuna classe, al netto del valore delle passività di ciascun Comparto attribuibile a ciascuna classe, per il numero totale di Azioni di tale classe in essere ogni giorno di valorizzazione.

Se dalla chiusura di un giorno lavorativo si è verificato un cambiamento significativo nelle quotazioni dei mercati nei quali una parte rilevante degli investimenti di un Comparto sono quotati o negoziati, la Società può, al fine di salvaguardare gli interessi degli Azionisti e della Società, scartare la prima valutazione ed effettuare una nuova valutazione.

Alla creazione di un nuovo Comparto, il valore patrimoniale netto attribuibile a ciascuna classe di Azioni del Comparto sarà determinata moltiplicando il numero di Azioni della classe emesse nel Comparto per il prezzo di sottoscrizione per Azione. Il valore patrimoniale netto sarà in seguito modificato nel momento in cui le Azioni delle classi saranno emesse o rimborsate sulla base del prezzo pagato o ricevuto.

La valutazione del valore patrimoniale netto per Azione delle diverse classi e sottoclassi di Azioni verrà effettuata come segue.

a) L'attivo della Società comprende:

1. tutta la liquidità in cassa o in deposito ivi compresi gli interessi maturati;
2. tutti gli effetti e i crediti pagabili a vista e i conti esigibili (compreso il ricavato della vendita dei valori mobiliari il cui ammontare non è ancora stato incassato);
3. tutti i titoli, quote, certificati di deposito, azioni, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione, warrant, opzioni ed altri titoli, strumenti finanziari ed attività simili possedute o negoziate dalla Società (a condizione che la Società possa effettuare gli aggiustamenti in modo coerente con quanto previsto al punto (i) in riferimento alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovuti alla negoziazione ex-dividendo, ex-diritti o casi simili);
4. tutti i dividendi che la Società deve ricevere, sia in denaro che in titoli, nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;
5. tutti gli interessi maturati prodotti dai titoli che sono di proprietà della Società, salvo il caso in cui questi interessi siano compresi nel corso del valore mobiliare stesso;
6. le spese iniziali della Società, compresi i costi di emissione e di distribuzione delle Azioni, nella misura in cui esse non siano state già ammortizzate;
7. tutte le altre attività di qualunque natura e tipo ivi comprese le spese anticipate.

Il valore delle attività sarà determinato come segue:

(i) il valore dei contanti in cassa o in deposito, degli effetti o dei titoli pagabili a vista e delle attività da ricevere, delle spese anticipate, dei dividendi e interessi annunciati o venuti a scadenza e non ancora percepiti è costituito dal loro valore nominale, salvo il caso in cui sia improbabile che questo valore venga incassato. In quest'ultimo caso il valore

sarà determinato accantonando un importo adeguato per la Società al fine di riflettere il valore reale dell'attivo;

(ii) I titoli quotati su una Borsa Valori riconosciuta o negoziati su mercati regolamentati regolarmente operanti (di seguito "mercato regolamentato"), riconosciuti ed aperti al pubblico, sono valutati all'ultimo prezzo di chiusura disponibile o, nel caso in cui vi siano diversi mercati di quotazione, sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura disponibile sul mercato principale di quotazione del titolo;

(iii) Nel caso in cui l'ultimo prezzo di chiusura disponibile secondo il giudizio del Consiglio di Amministrazione non rifletta il valore di mercato del titolo, tale valore sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del valore presumibile di realizzo determinato secondo prudenza e buona fede;

(iv) I titoli non quotati o negoziati su una Borsa Valori o non negoziati su altri Mercati Regolamentati saranno valutati sulla base del probabile valore di vendita determinato secondo prudenza e buona fede dal Consiglio di Amministrazione;

(v) Il valore dei contratti future, forward o delle opzioni non negoziati su Borse Valori o Mercati Regolamentati sarà dato dal valore netto determinato in conformità alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in maniera coerente per ogni tipologia di contratto. Il valore dei contratti future, forward o delle opzioni negoziati su borse valori o Mercati Regolamentati sarà basato sugli ultimi prezzi di tali contratti sulle borse valori o mercati regolamentati sui quali tali future, forward o opzioni sono negoziati dalla Società. Nel caso in cui un future, forward o opzione non potesse essere liquidata nel giorno in cui il Valore Patrimoniale Netto viene determinato, la base per determinare il valore di tali contratti sarà un valore determinato dal Consiglio di Amministrazione in maniera equa e ragionevole;

(vi) Il valore degli strumenti di mercato monetario non quotati o negoziati in borse valori o Mercati Regolamentati e con una durata di 90 giorni o inferiore saranno valutati sulla base del metodo del costo ammortizzato, che approssima il valore di mercato;

(vii) Gli Interest rate swaps saranno valutati al valore di mercato determinato con riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile;

(viii) Gli investimenti in organismi di investimento collettivo saranno valutati sulla base degli ultimi prezzi disponibili delle quote o azioni di tagli organismi;

(ix) Tutti gli altri strumenti finanziari negoziabili e le altre attività saranno valutate al prezzo di mercato determinato in buona fede in conformità alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività detenute in un Comparto non espresse nella divisa di denominazione saranno convertite nella divisa di denominazione al tasso di cambio prevalente nel mercato di riferimento il giorno di negoziazione precedente il giorno di Valorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, può permettere l'utilizzo di altri metodi di valutazione, basati sul presunto valore di realizzo determinato con prudenza ed in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, da utilizzarsi nel caso in cui tali metodi permettano una valutazione che meglio riflette il valore delle attività della Società.

Nel caso in cui le quotazioni di alcune attività detenute da un Comparto non siano disponibili per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, tali quotazioni possono essere sostituite dall'ultima quotazione disponibile (a condizione che tale ultima quotazione sia anche rappresentativa del valore dell'attività) precedente la quotazione non disponibile o

dall'ultima stima dell'ultima quotazione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

b) Il passivo della Società comprende:

- i. tutti i prestiti, cambiali e debiti;
- ii. Tutte le spese, costi ed oneri amministrativi in corso di maturazione o scaduti (compreso le commissioni di gestione, di distribuzione, della banca depositaria, dell'agente amministrativo, dell'agente di trasferimento e per la tenuta del registro degli Azionisti, e tutte le spese relative a terze parti);
- iii. Tutte le passività conosciute, presenti e future, compresi gli obblighi contrattuali scaduti che comportano pagamenti;
- iv. Gli accantonamenti per gli oneri fiscali su capitali e redditi determinati di volta in volta dalla Società, relativi al giorno di negoziazione precedente il giorno di valorizzazione, ed altre riserve, se esistenti, autorizzate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle costituite per far fronte a possibili svalutazioni degli investimenti della Società;
- v. Tutte le altre passività della Sicav di qualsiasi tipologia e natura tranne le passività rappresentate da Azioni della Società.

Nel determinare l'ammontare di tali passività, la Società terrà in considerazione tutte le spese pagabili dalla Società comprendenti le spese di costituzione, i compensi pagabili al Consiglio di Amministrazione (compreso le spese vive di importo limitato), al Gestore o ai Gestori Delegati, alla struttura contabile, alla Banca Depositaria ed agli agenti per il pagamento, agli agenti amministrativi ed aziendali, agli agenti per i trasferimenti e per la tenuta del registro degli Azionisti, ai rappresentanti permanenti per l'iscrizione e ogni altro rappresentante impiegato dalla Sicav. I costi comprendono anche le spese per servizi legali e di revisione, i costi per la quotazione delle Azioni, i costi di promozione, stampa, reporting e pubblicazione (comprensivi dei costi di marketing e pubblicità di importo limitato e di quelli relativi alla preparazione, traduzione e stampa nelle diverse lingue) dei Prospetti, opuscoli illustrativi, dichiarazioni di iscrizione, rapporti annuali e semestrali, tasse o oneri governativi e di Autorità di Vigilanza, costi assicurativi e tutte le altre spese operative, compresi i costi sostenuti per l'acquisto e la vendita delle attività, gli interessi, gli oneri bancari e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà calcolare i costi amministrativi e gli altri costi di natura ricorrente tramite una stima dell'onere complessivo annuale o di altra periodicità, rateizzando tale costo per il periodo di riferimento.

Nei confronti degli Azionisti, ogni Comparto verrà considerato quale entità giuridica autonoma.

Nei confronti dei terzi, la Società costituirà un'unica entità giuridica; in ogni caso, in deroga all'Articolo 2093 del Codice Civile del Lussemburgo, le sole attività attribuibili ad un Comparto faranno fronte ai rispettivi debiti, impegni ed obblighi. Le attività, impegni, oneri e spese che, per loro natura o sulla base di quanto previsto dal presente prospetto non possono essere attribuite ad uno specifico Comparto saranno ripartiti tra i diversi Comparti in proporzione al rispettivo Valore Patrimoniale Netto o pro-rata sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto, se ritenuto appropriato in relazione all'ammontare totale.

Tutte le Azioni in corso di rimborso da parte della Società saranno considerate emesse fino

alla chiusura del giorno lavorativo del Giorno di Valorizzazione applicabile al rimborso. Il prezzo di rimborso è una passività della Società dalla chiusura del giorno lavorativo fino al pagamento.

Tutte le Azioni emesse dalla Società sulla base delle richieste di sottoscrizione saranno considerate emesse a partire dalla chiusura del giorno lavorativo del Giorno di Valorizzazione applicabile alla sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione è un importo dovuto alla Società dalla chiusura del giorno lavorativo fino al pagamento.

Per quanto possibile, gli acquisti o le vendite di valori mobiliari contrattati il giorno di valorizzazione da parte della Società saranno presi in considerazione nella valutazione del valore patrimoniale netto.

Articolo 13. Emissione, rimborso e conversione delle Azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere in ogni momento Azioni interamente liberate per ogni classe o sottoclasse di ogni Comparto ad un prezzo pari al valore patrimoniale netto per Azione di ogni classe o sottoclasse di ogni Comparto determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, alla data di valorizzazione stabilita in secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo può essere aumentato delle commissioni di sottoscrizione decise dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad amministratori debitamente autorizzati o a dirigenti della Società o ad altre persone autorizzate la possibilità di accettare sottoscrizioni e di ricevere il pagamento delle nuove Azioni.

Tutte le nuove Azioni sottoscritte dovranno essere interamente liberate, a pena di nullità, e le Azioni emesse avranno gli stessi diritti delle Azioni esistenti al momento dell'emissione.

La Società può rifiutare una sottoscrizione in tutto o in parte e gli amministratori possono, di volta in volta e a loro assoluta discrezione senza responsabilità e senza avviso, limitare l'emissione e vendita di Azioni di qualsiasi classe o sottoclasse di uno o più Comparti.

Ogni Azionista ha il diritto di chiedere alla Società il riscatto di tutte o di parte delle sue Azioni nei termini e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel prospetto e nei limiti riportati all'articolo 13.

Il prezzo di rimborso per Azione sarà pagato entro il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione che non potrà eccedere i dieci giorni lavorativi dal relativo giorno di valorizzazione, come determinato in accordo con le politiche che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, a condizione che i certificati azionari, se emessi, e i documenti per il trasferimento siano stati ricevuti dalla Società.

Il prezzo di rimborso sarà uguale al valore patrimoniale netto per Azione relativo alla classe e Comparto in oggetto, determinato secondo quanto previsto dall'articolo 12, decurtato delle spese e delle commissioni previste dal prospetto. Ogni richiesta di rimborso dovrà essere effettuata dall'Azionista in forma scritta presso la sede della Società in Lussemburgo o presso ogni altra entità nominata dalla Società per accettare il rimborso delle Azioni. La richiesta sarà accompagnata dai certificati azionari, se emessi. Il prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità della divisa in cui è effettuato il rimborso fino ad un massimo di tre decimali corrispondenti della divisa di riferimento che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La Società si assicura che in ogni momento ciascun Comparto abbia liquidità sufficiente per soddisfare tutte le richieste di rimborso.

Nel caso in cui una domanda di riscatto abbia come effetto di ridurre il numero di Azioni od il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un investitore in una determinata classe o sottoclasse di Azioni, al di sotto di un numero o valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà obbligare lo stesso Azionista al riscatto di tutte le Azioni detenute nella stessa classe o sottoclasse di Azioni, come previsto nel prospetto.

Nel caso in cui le richieste di rimborso, ai sensi del presente articolo 13, o le richieste di conversione dovessero essere superiori ad una determinata soglia stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione al numero di Azioni esistenti in una classe o sottoclasse, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di differire parte o tutte le richieste di rimborso o conversione per un periodo che il Consiglio stesso considera adeguato nell'interesse della Società. Nel giorno di valorizzazione successivo a tale periodo, queste richieste di rimborso o conversione verranno soddisfatte prioritariamente.

La Società avrà il diritto, se deciso dal Consiglio di Amministrazione e con il consenso degli Azionisti interessati, di soddisfare il pagamento dei rimborsi agli Azionisti in natura, conferendo strumenti finanziari tra gli investimenti della classe o sottoclasse di Azioni, per un valore pari a quello di rimborso (calcolato secondo le modalità descritte all'articolo 12) al giorno di valorizzazione nel quale il prezzo di rimborso è calcolato per le Azioni oggetto di rimborso. La natura e tipologia delle attività da trasferire sarà determinata in base a criteri di ragionevolezza e senza pregiudicare gli interessi degli Azionisti del Comparto interessato, e la valutazione effettuata verrà confermata da una specifica relazione dei revisori. Il costo del trasferimento sarà sopportato dal beneficiario, come previsto dal prospetto.

Le Azioni rimborsate dalla Società saranno cancellate dai libri della Società.

Ogni Azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie Azioni; il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nel prospetto:

- a) i termini, le condizioni e la frequenza delle conversione tra Comparti;
- b) di assoggettare le conversioni al pagamento di spese e commissioni che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una domanda di conversione abbia come effetto di ridurre il numero di Azioni od il valore patrimoniale netto totale delle Azioni detenute da un investitore in una determinata classe o sottoclasse di Azioni al di sotto di un numero o valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà obbligare lo stesso Azionista alla conversione di tutte le Azioni detenute nella stessa classe o sottoclasse di Azioni, come previsto nel prospetto.

Le conversioni verranno effettuate sulla base del valore patrimoniale netto per Azione del relativo Comparto, determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 12. Il relativo numero di Azioni potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto fino ad un massimo di tre cifre decimali, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le Azioni convertite in Azioni di un altro Comparto verranno cancellate dai libri della Società.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione verranno accettate nei luoghi designati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14. Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, rimborso e conversione di Azioni

La Società potrà sospendere in ogni momento la determinazione del valore netto dell'Azione di uno o più Comparti, l'emissione, il riacquisto il rimborso e la conversione delle Azioni di qualsiasi classe, nelle seguenti circostanze:

- a) durante ogni periodo nel corso del quale una delle principali Borse o uno dei principali mercati riconosciuti, sui quali una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili al Comparto è quotata o negoziata, è chiuso per ragioni diverse da quelle che determinano la chiusura normale o durante la quale le operazioni vi sono limitate o sospese, a condizione che tale limitazione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto quotato;
- b) nel caso in cui si crei una situazione di emergenza in seguito alla quale, nell'opinione degli amministratori, la Società non possa disporre o valutare correttamente le attività attribuibili a un Comparto;
- c) quando gli strumenti di comunicazione, che sono necessari per determinare il prezzo e il valore degli investimenti del Comparto o il valore corrente dei titoli quotati in una borsa valori o in un altro mercato, sono fuori servizio;
- d) nel corso di periodi in cui la Società sia impossibilitata a rimpatriare valuta al fine di operare i pagamenti sul rimborso delle Azioni di un determinato Comparto o nel quale i trasferimenti di fondi, riguardanti il realizzo o l'acquisto di investimenti o il pagamento dovuto per il rimborso delle Azioni, non possano, secondo l'opinione del Consiglio di Amministrazione, essere effettuati a condizioni normali;
- e) quanto per qualsiasi ragione il valore degli investimenti della Società attribuibili ad un determinato Comparto non possa essere prontamente ed accuratamente determinato;
- f) al momento della pubblicazione della convocazione di un'Assemblea Generale degli Azionisti per la liquidazione della Società.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle Azioni di una categoria non coinvolgerà la sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, dell'emissione, vendita o rimborso delle Azioni di un altro comparto.

In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di effettuare la vendita di strumenti mobiliari prima di stabilire il prezzo da applicare per la conversione o il rimborso di Azioni. In questo caso le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni in corso saranno effettuati sulla base del valore patrimoniale netto calcolato dopo aver effettuato le vendite necessarie, che saranno effettuate il prima possibile.

I sottoscrittori e gli Azionisti in attesa di rimborso o di conversione saranno avvisati della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto potrà essere pubblicata su mezzi di comunicazione se la durata dovesse essere superiore ad un certo periodo.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sospese possono essere annullate con richiesta scritta a condizione che la Società riceva tale richiesta prima della fine del periodo di sospensione.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sospese saranno eseguite il primo giorno di valorizzazione successivo alla ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto da parte della Società.

4. ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI

Articolo 15. Disposizioni generali

L'Assemblea degli Azionisti della Società, regolarmente istituita, rappresenta tutti gli Azionisti della Società. L'Assemblea ha i più ampi poteri per ordinare o ratificare tutti gli atti relativi all'amministrazione della Società.

Articolo 16. Assemblea Generale annuale degli Azionisti

L'Assemblea Generale annuale degli Azionisti si terrà, conformemente alla legge lussemburghese in Lussemburgo, presso la sede legale della Società o in qualunque altra località del Lussemburgo, che verrà fissata nell'avviso di convocazione, il secondo lunedì del mese di novembre alle 10.00 e per la prima volta nel 2002. Se questo giorno è un giorno festivo bancario, l'Assemblea Generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo successivo. L'Assemblea Generale annuale potrà tenersi all'estero qualora il Consiglio di Amministrazione stimi che circostanze eccezionali lo richiedano.

Altre Assemblee Generali degli Azionisti potranno tenersi in ora e in luoghi specificati negli avvisi di convocazione

Articolo 17. Assemblee generali degli Azionisti di una determinata classe di Azioni

Gli Azionisti di qualsiasi classe di ogni Comparto possono tenere, in ogni momento, assemblee generali per decidere argomenti che riguardano esclusivamente le classi del Comparto stesso. Inoltre, gli Azionisti di qualsiasi classe di Azioni possono tenere, in ogni momento, assemblee generali per decidere argomenti che riguardano esclusivamente tali classi di Azioni. A tali assemblee si applicheranno le regole generali stabilite nel presente Statuto e nella legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 e successive modificazioni.

Articolo 18. Funzionamento delle assemblee degli Azionisti

Le Assemblee verranno tenute e convocate nei tempi, nei modi e con le maggioranze previste dalla legge, nella misura in cui non sia disposto altrimenti nel presente Statuto.

I voti verranno scrutinati e ogni Azione, indipendentemente dalla classe e dal Comparto di appartenenza dà diritto ad un voto, fatte salve le restrizioni imposte dal presente Statuto. Ogni Azionista potrà prendere parte personalmente alle Assemblee degli Azionisti o farvisi rappresentare designando per iscritto, telegramma, telex o via fax, un'altra persona come proprio delegato. Le frazioni di Azioni non danno diritto ad alcun voto.

Tranne se diversamente previsto dalla legge, le delibere della assemblea debitamente convocata saranno valide se prese con la maggioranza dei presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare ogni altra condizione da ottemperarsi da parte degli Azionisti per prendere parte all'Assemblea Generale.

Inoltre, gli Azionisti di ogni classe e di ogni Comparto potranno deliberare e votare separatamente (soggetti alle condizioni di quorum ed alle maggioranze richieste dalla legge) sui seguenti argomenti:

1. destinazione degli utili netti del proprio Comparto e classe; e
2. decisioni riguardanti i diritti degli Azionisti di una classe o di un Comparto nei confronti delle altre classi e/o Comparti.

Articolo 19. Avviso delle assemblee generali degli Azionisti

Gli Azionisti si riuniranno dietro convocazione del Consiglio di Amministrazione. Come richiesto dalla legge, un avviso sarà pubblicato sul "Memoriale Raccolta speciale delle Società ed Associazioni" del Lussemburgo, in un giornale lussemburghese, e in ogni altro giornale che il Consiglio di Amministrazione potrà determinare.

5. GESTIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 20. Gestione

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri; i membri del Consiglio di Amministrazione non dovranno necessariamente essere Azionisti della Società.

Articolo 21. Durata e funzioni degli amministratori, rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori saranno eletti dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea Generale annuale e rimarranno in carica per un periodo massimo di 6 anni e fino a che i loro successori non siano eletti; resta inteso tuttavia che un amministratore può essere revocato con o senza motivo e/o sostituito in ogni momento per decisione degli Azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore diventi vacante in seguito a decesso, dimissioni o altre ragioni, gli amministratori rimanenti potranno cooptare, purché lo facciano a maggioranza, un amministratore per coprire provvisoriamente le funzioni riguardanti il posto divenuto vacante. Quest'amministratore rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea degli Azionisti.

Articolo 22. Comitato del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere, tra i suoi membri, un Presidente e potrà eleggere al suo interno uno o più vicepresidenti. Il Consiglio potrà anche designare un Segretario, il quale non dovrà essere necessariamente amministratore, che dovrà redigere i processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti.

Articolo 23. Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà dietro convocazione del Presidente o di due amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia designato un Presidente, egli presiederà ogni Assemblea degli Azionisti e ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, ma in sua assenza l'Assemblea degli Azionisti o il Consiglio di Amministrazione potrà designare, dietro voto della maggioranza degli Azionisti o degli amministratori presenti, un Presidente provvisorio che assuma la presidenza in queste riunioni. Nelle assemblee generali degli Azionisti nel caso non vi siano presenti amministratori, ogni altra persona può essere nominata presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, se del caso, nominerà direttori, compreso un direttore generale, procuratori ed altri responsabili, le cui funzioni specifiche saranno ritenute necessarie per portare a termine gli affari della Società. Queste nomine possono essere revocate in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. I direttori e i procuratori non devono necessariamente essere amministratori o Azionisti della Società. Salvo che lo Statuto non stabilisca diversamente, i direttori e i procuratori designati avranno i poteri e gli incarichi a loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Un avviso scritto di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sarà dato a tutti gli amministratori almeno tre giorni prima dell'ora prevista per la riunione, salvo in caso di urgenza. In questo caso la natura e le ragioni di quest'urgenza saranno riportate nell'avviso di convocazione. Previo assenso ricevuto per lettera, fax, telegramma o telex inviati da ciascun amministratore, si potrà evitare l'iter formale di convocazione. Non dovrà essere effettuata una convocazione formale per una riunione del Consiglio di Amministrazione che si tenga ad un'ora e in un luogo determinati nel corso di una riunione precedente del Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore potrà operare in qualunque riunione del Consiglio di Amministrazione anche designando per iscritto, per fax, telegramma o telex un altro amministratore come suo rappresentante.

Gli amministratori non potranno impegnare la Società individualmente a meno che non siano stati specificamente autorizzati da una risoluzione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità del Consiglio di Amministrazione dovranno essere presenti almeno il cinquanta per cento degli amministratori, di persona o rappresentati. Le decisioni sono prese sulla base della maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Nel caso in cui nel corso di una riunione del Consiglio ci sia parità di voti, il voto del Presidente avrà un peso preponderante.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione prese con l'assenso scritto di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione avranno la stessa validità ed efficacia come se prese in una riunione debitamente convocata e tenuta. Le firme degli amministratori possono essere apposte in un singolo documento o separatamente su copie identiche dello stesso documento e possono essere raccolte tramite lettere, telegrammi, telex, fax ed altri simili mezzi di comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sotto la propria responsabilità e supervisione, i poteri di gestione delle attività ordinarie della società ed il potere di disporre atti ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, sia a persone fisiche che giuridiche anche non facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24. Minute

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente, o in sua assenza dal presidente designato pro tempore.

Le copie o gli estratti di questi verbali, richiesti a fini legali od altro, saranno firmati dallo stesso Presidente, dal Segretario o da due amministratori.

Articolo 25. Impegni della Società verso i terzi

La Società sarà impegnata in seguito alle firme congiunte di due amministratori, o dalla firma singola di procuratori autorizzati dalla Società o in seguito alla firma singola di persone alle quali questi poteri di firma siano stati, in modo specifico, delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in base al principio della diversificazione del rischio, ha il potere di determinare la politica di investimento e quella sociale così come le linee di condotta da seguire nell'ambito della gestione e degli affari della Società.

L'autorità di vigilanza può autorizzare la Società ad investire, in accordo al principio della diversificazione del rischio ed in conformità alla legge Lussemburghese del 30 marzo 1988 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche, fino al 100% delle attività della Società stessa in differenti emissioni di valori mobiliari, emessi o garantiti da uno Stato membro della UE o da uno Stato membro dell'OCSE, dai suoi enti pubblici territoriali o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri della UE.

Articolo 27. Conflitti di interesse

Nessun contratto o altra transazione alla quale la Società ed ogni altra controparte potrebbe partecipare sarà disposto o invalidato dal fatto che uno o più amministratori o procuratori della Società hanno un interesse nella transazione o sono amministratori, direttori o dipendenti della controparte.

Ogni direttore o procuratore della Società che sia direttore o procuratore o dipendente di un'altra entità giuridica con la quale la Società potrà avere rapporti d'affari o impegnarsi contrattualmente non sarà, in ragione di tale conflitto di interesse impedito di considerare, votare o agire relativamente ad ogni argomento in merito a tale contratto o altra transazione.

Nel caso in cui un amministratore o procuratore della Società possa avere un interesse personale in transazioni della Società, tale direttore o procuratore dovrà informare il consiglio di amministrazione di tale interesse personale e non potrà votare o decidere su tale transazione e tale interesse personale dell'amministratore o del procuratore sarà riferito nel consiglio di amministrazione immediatamente successivo.

Il termine "interesse personale" come precedentemente riportato, non include ogni posizione, relazione o interesse in ogni attività in cui è coinvolta Société Générale Asset Management, le sue sussidiarie e le società partecipate o qualsiasi altra società indicata di volta in volta dal consiglio di amministrazione a sua discrezione.

Articolo 28. Manleva degli amministratori

La Società potrà indennizzare ogni amministratore, direttore o procuratore, i suoi eredi e i suoi esecutori testamentari e amministratori, delle spese ragionevolmente sostenute in

seguito ad azioni o processi ai quali abbia partecipato in qualità di amministratore, direttore o procuratore della Società o per essere stato, dietro richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di ogni altra società nella quale la Società stessa è Azionista o creditrice e per la quale egli non sia stato indennizzato, salvo il caso in cui in tale azione o processo egli sia condannato per negligenza grave o cattiva amministrazione. In caso di transazione, tale indennizzo non sarà accordato a meno che la Società non sia informata che l'amministratore da indennizzare non ha commesso una tale mancanza professionale. Il diritto all'indennizzo non escluderà altri diritti in capo all'amministratore, direttore o procuratore.

Articolo 29. Compensi del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Generale degli Azionisti può stabilire di corrispondere al Consiglio di Amministrazione, quale compenso per i servizi prestati, una somma annuale fissa; tale importo sarà considerato tra le spese generali della Società e sarà suddiviso, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, tra gli stessi amministratori.

Inoltre i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere rimborsati per ogni spesa di importo ragionevole sostenuta per conto della Società.

I compensi del presidente o del segretario del Consiglio di Amministrazione nonché quelli dei direttori e dei procuratori saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30. Consulente, gestori, banca depositaria ed altre controparti contrattuali

La Società potrà stipulare un contratto di consulenza al fine di essere assistita nella gestione del proprio portafoglio, nonché stipulare contratti di gestione con uno o più gestori.

Inoltre la Società stipulerà contratti di servizio con altre controparti per i servizi di amministrazione, agente domiciliatario e societario al fine di adempiere il ruolo di "*administration centrale*" come definito dalla Circolare 91/75 del 21 gennaio 1991 dell'*Institut Monétaire Luxembourgeois*.

La Società stipulerà un contratto di deposito con una banca (di seguito "il Depositario") che dovrà soddisfare i requisiti previsti dalla legge lussemburghese del 30 marzo 1988 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. Tutti i valori mobiliari e la liquidità della Società saranno detenuti presso o all'ordine del Depositario che si assumerà nei confronti della Società e degli Azionisti le responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui il Depositario rinunci all'incarico, il Consiglio di Amministrazione si attiverà al più presto per nominare un'altra istituzione finanziaria e gli amministratori designeranno questo nuovo istituto quale Depositario in luogo del depositario dimissionario. Gli amministratori potranno cambiare Depositario, ma l'istituto sostituito non sarà revocato finché un nuovo Depositario non sarà stato designato conformemente alle presenti disposizioni, per agire in suo luogo e vece.

6. REVISIONE

Articolo 31. Revisione

La gestione della Società e la sua situazione finanziaria, che comprendono in particolare la tenuta della contabilità, saranno tenute sotto controllo da uno o più revisori, che dovranno

soddisfare i requisiti della legge lussemburghese in merito all'onorabilità ed esperienza professionale e che eserciteranno le funzioni prescritte dalla legge del 30 marzo 1988 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche. I revisori saranno eletti dall'Assemblea Generale degli Azionisti.

7. BILANCIO ANNUALE

Articolo 32. Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Società inizia il 1 agosto di ciascun anno e termina il 31 luglio dell'anno seguente ad eccezione del primo esercizio contabile che inizia dalla data di costituzione e termina il 31 luglio 2002. La prima semestrale sarà riferita al 31 gennaio 2002.

Articolo 33. Politica di distribuzione

In linea di principio, non è intenzione della Società distribuire né i redditi degli investimenti né i guadagni in conto capitale realizzati, visto che la gestione della Società è orientata verso la crescita del capitale. Il Consiglio di Amministrazione raccomanderà quindi di reinvestire gli utili della Società e conseguentemente di non pagare alcun dividendo agli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque il diritto di proporre in ogni momento il pagamento di dividendi.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi se, in seguito alla distribuzione, il capitale sociale della Società scenda al di sotto dell'equivalente di 50 milioni di Franchi Lussemburghesi. I dividendi non incassati entro cinque anni dalla data di pagamento verranno riaccreditati alla Società. Non saranno pagati interessi sui dividendi in pagamento e tenuti dalla Società a disposizione dei rispettivi beneficiari.

8. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 34. Scioglimento e liquidazione della Società

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell'Assemblea Generale, che delibera alle condizioni di quorum e di maggioranza previste dall'art. 38 di seguito.

Se il capitale della Società diventa inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla Legge lussemburghese del 30 marzo 1988 sugli Organismi di Investimento Collettivo e successive modifiche, gli Amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'Assemblea Generale che delibera senza condizioni di quorum e decide con maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate all'Assemblea.

Se il capitale diventa inferiore ad un quarto del capitale minimo previsto dalla Legge lussemburghese del 30 marzo 1988 sugli Organismi di Investimento Collettivo e successive modifiche, l'Assemblea Generale delibera ugualmente senza condizioni di quorum, ma lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli Azionisti che detengano un quarto delle Azioni rappresentate all'Assemblea.

La convocazione di queste Assemblee deve essere fatta in modo che l'Assemblea Generale si tenga nei quaranta giorni che seguono il momento della constatazione che l'attivo netto è diventato inferiore rispettivamente ai due terzi e ad un quarto del capitale minimo.

L'emissione di nuove Azioni da parte della Società cesserà a partire dalla pubblicazione dell'avviso dell'Assemblea Generale degli Azionisti nella quale lo scioglimento o la liquidazione della Società verrà proposta.

Uno o più liquidatori saranno nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti per liquidare le attività della Società, sotto la supervisione delle autorità di vigilanza nell'interesse degli Azionisti.

L'attivo proveniente dalla liquidazione dei Comparti, al netto dei costi di liquidazione, sarà distribuito dai liquidatori tra i detentori di ogni classe di Azioni sulla base dei rispettivi diritti.

Gli importi non richiesti dai beneficiari alla fine della procedura di liquidazione saranno depositati, in accordo con la normativa lussemburghese, presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo, fino alla scadenza del periodo dovuto.

Articolo 35. Liquidazione, scissione e fusione di Comparti

Il consiglio di amministrazione può decidere in ogni momento la liquidazione, la scissione e/o la fusione di ogni comparto. Nel caso di liquidazione di un comparto, il consiglio di amministrazione può offrire agli azionisti di ogni comparto la conversione delle loro classi di azioni in classi di azioni di un altro comparto, alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo il valore del patrimonio netto di un Comparto sia diminuito fino ad un limite fissato dal Consiglio di Amministrazione al di sotto del quale il Comparto non può operare in modo economicamente efficiente, o se un cambiamento nella situazione economica e politica relativa al Comparto interessato potrebbe avere conseguenze negative sugli investimenti del Comparto, il Consiglio di Amministrazione può decidere il rimborso forzato di tutte le Azioni delle classi interessate emesse nel Comparto al valore patrimoniale netto per Azione (considerando il valore di realizzo degli investimenti e le spese di liquidazione) calcolato il giorno di valorizzazione nel quale la decisione ha effetto.

La Società invierà un avviso agli Azionisti delle classi interessate preliminarmente alla data in cui è stato deciso il rimborso forzato, che indicherà le motivazioni e la procedura per il rimborso.

Gli azionisti nominativi saranno avvisati per iscritto. Se non diversamente deciso nell'interesse degli azionisti o per mantenere uguale trattamento tra gli azionisti, gli azionisti del comparto interessato possono continuare a rimborsare o convertire le azioni, senza spese, al valore patrimoniale netto, considerando il valore di realizzo degli investimenti e le spese di liquidazione, preliminarmente alla data del rimborso forzato.

Nonostante i poteri conferiti agli amministratori dai precedenti paragrafi, l'Assemblea Generale degli Azionisti delle Azioni del Comparto interessato può, su proposta degli amministratori, rimborsare tutte le Azioni emesse nel Comparto e rimborsare agli Azionisti il valore patrimoniale netto delle Azioni (considerando il valore di realizzo degli investimenti ed il costo di liquidazione) calcolato il giorno di valorizzazione nel quale tale decisione ha effetto. Non saranno richieste condizioni di quorum per tali assemblee che decideranno con maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate all'Assemblea.

Gli importi non distribuiti ai beneficiari a seguito della procedura di rimborso saranno depositati presso la banca depositaria per un periodo di sei mesi e, successivamente, presso la Caisse de Consignation per conto dei rispettivi beneficiari.

Tutte le Azioni rimborsate saranno cancellate dai libri della Società.

Nelle stesse circostanze previste dall'articolo 35 il Consiglio di Amministrazione può decidere di conferire gli attivi ad un altro comparto tra quelli gestiti dalla Società o ad un altro organismo di investimento collettivo secondo quanto regolato dalla Parte I della legge lussemburghese datata 30 marzo 1998 e successive modifiche o ad un altro comparto di un organismo collettivo di investimento (qui di seguito indicato come "nuovo comparto") e ridefinire le classi di azioni interessate come azioni di altra classe (facendo seguito alla scissione o consolidamento, se necessario, e al pagamento dell' ammontare corrispondente alle frazioni di spettanza degli azionisti).

Tale decisione verrà resa nota nello stesso modo sopra menzionato (e, inoltre, la pubblicazione conterrà le informazioni inerenti il nuovo comparto), un mese prima della data in cui il conferimento avrà effetto in modo da dare la possibilità agli azionisti durante tale periodo di rimborsare o convertire le azioni senza spese.

Nelle stesse circostanze previste dall'articolo 35 il Consiglio di Amministrazione può decidere di riorganizzare un comparto o una classe di azioni attraverso una scissione in due o più comparti o classi. Tale decisione verrà resa nota nello stesso modo sopra menzionato (e, inoltre, la pubblicazione conterrà le informazioni inerenti i due o più nuovi comparti), un mese prima della data in cui la scissione avrà effetto in modo da dare la possibilità agli azionisti durante tale periodo di rimborsare o convertire le azioni senza spese.

Nonostante i poteri conferiti al consiglio di amministrazione da precedenti paragrafi, la fusione o scissione di comparti all'interno della Società può essere decisa dall'assemblea generale degli azionisti delle classi di azioni interessate senza richiesta di condizioni di quorum che deciderà, circa tale fusione o scissione, con maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in assemblea.

L'apporto di attività e passività di un comparto ad un altro organismo di investimento collettivo o ad un altro comparto di un organismo di investimento collettivo richiederà la delibera dell'assemblea degli azionisti della classe di azioni interessate con una richiesta di quorum del 50% delle azioni emesse e adottata con la maggioranza di due terzi delle azioni presenti o rappresentate, ad eccezione del caso di fusione che deve essere attuata o con un organismo di investimento collettivo lussemburghese (nella forma di fondo comune di investimento) o con un organismo di investimento collettivo di diritto estero, in tal caso la delibera sarà vincolante solo per gli azionisti che hanno votato in favore di tale fusione.

Art. 36. Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà curata da uno o più liquidatori (che possono essere persone fisiche o giuridiche) nominati dalla assemblea degli azionisti che decide tale scioglimento e che determinerà i poteri e il compenso dei liquidatori.

L'attivo proveniente dalla liquidazione dei Comparti sarà distribuito dai liquidatori tra i detentori di ogni comparto in proporzione al numero di azioni detenute.

Gli importi non richiesti dai beneficiari alla fine della procedura di liquidazione saranno depositati, in accordo con la normativa lussemburghese, presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo. Se questi ammontari non verranno reclamati prima della fine del periodo di cinque anni, tali somme diverranno prescritte e non potranno essere più reclamate.

Articolo 37. Costi a carico della Società

La Società prenderà a proprio carico i costi iniziali di costituzione, compresi i costi di stesura e stampa del prospetto, gli oneri notarili, i costi per il disbrigo delle pratiche amministrative e presso le borse valori, i costi di stampa dei certificati ed ogni altro costo relativo alla costituzione ed avvio della Società.

I costi saranno ammortizzati in un periodo non superiore ai primi cinque esercizi contabili.

La Società prenderà a proprio carico tutti i costi operativi come previsto dall'articolo 12.

Articolo 38. Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato, nei tempi e luoghi di pertinenza, da un'Assemblea Generale degli Azionisti nella quale vigano le condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese.

Ogni modifica delle modalità di funzionamento della Società che abbia l'effetto di diminuire i diritti o le garanzie degli Azionisti o che imponga oneri ulteriori avrà effetto dopo un mese dalla data di approvazione della modifica da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Durante tale mese, gli Azionisti possono continuare a richiedere il rimborso delle Azioni alle condizioni in essere prima della modifica.

Articolo 39. Disposizioni generali

Per quanto non regolato dal presente Statuto, le parti faranno riferimento alle disposizioni della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e alla legge del 30 marzo 1988 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche.

DISPOSIZIONE TRANSITORIE:

1. Il primo esercizio contabile inizierà dalla data di costituzione della società e terminerà il 31 luglio 2002.
2. La prima assemblea generale sarà tenuta nel 2002.

SOTTOSCRIZIONI E VERSAMENTI

I sottoscrittori hanno sottoscritto e versato in contanti gli ammontari indicate di seguito:

Nome dell'azionista	Capitale sottoscritto	Capitale versato	Numero di azioni
Société Générale Asset Management, 30 azioni	EURO 30, 000	EURO 30, 000	30
Société Générale Bank & Trust, 1 azione	EURO 1, 000	EURO 1, 000	1
TOTAL: 31 azioni	EURO 31, 000	EURO 31, 000	31

Prova di tali versamenti, ovvero trentunmila Euro (Euro 31.000,00) è stata data come specificatamente indicato dal sottoscritto notaio.

SPESE

Le parti stimano le spese, costi, remunerazioni ed addebiti in qualsiasi forma verranno addebitate alla Società per la sua costituzione approssimativamente in Franchi Lussemburghesi 270.000.

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto notaio dichiara che le condizioni previste dall'articolo 26 della legge lussemburghese datata 10 agosto 1915 e successive modifiche sono state osservate.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

Le sopra menzionate persone, rappresentanti dell'intero capitale sottoscritto e considerando che loro stessi hanno ricevuto adeguato avviso, hanno immediatamente proceduto a una assemblea generale straordinaria.

Avendo preventivamente verificato che è stata regolarmente costituita, hanno approvato all'unanimità i seguenti punti:

1. Il numero degli amministratori della Società è stabilito in quattro e il numero dei revisori in uno.
2. Le seguenti persone sono nominate amministratori della Società fino alla data dell'assemblea generale da tenersi nel 2002 e fino a che il loro successori saranno eletti:
 - Sig.Philippe BROSSE, Direttore Generale SG Asset Management, 2, Place de la Coupole, 92400 Courbevoie, Presidente;
 - Sig. Arié ASSAYAG, Gestore, SG Asset Management, 2, Place de la Coupole, 92400, Courbevoie;
 - Sig. Franck VIVIER, Gestore – International Equities, SG Asset Management, 2, Place de la Coupole, 92400 Courbevoie;
 - Sig. Didier LAUNAY, Responsabile per le gestioni di fondo di fondi, SG Asset Management, 2, Place de la Coupole, 92400 Courbevoie.
3. PricewaterhouseCoopers è nominata revisore della Società fino alla data dell'assemblea generale da tenersi nel 2002 e fino a che un successore è eletto.
4. La sede legale della Società è fissata in 11-13 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
5. Il consiglio di amministrazione è autorizzato, secondo l'articolo 23, di delegare i suoi poteri per la gestione ordinaria della Società a persone fisiche e giuridiche.

Il sottoscritto notaio, che capisce e parla inglese, dichiara che, su richiesta delle persone comparenti, il presente atto notarile è redatto in inglese e seguito dalla traduzione in francese, e che su richiesta dei medesimi comparenti in caso di contestazioni tra il testo in inglese e quello in francese, la versione inglese fa fede.

Il presente atto notarile è stato redatto in Lussemburgo, presso l'ufficio del sottoscritto notaio, con data indicata all'inizio dell'atto stesso.

Il documento è stato letto e sottoscritto dai comparenti e dal notaio.